

DISCIPLINA ORGANICA DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA

(decreto legislativo 150/2022)

XX Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione

Tavole di sintesi a cura di Anna Acconcia



ANTIGONE

DEFINIZIONI

Titolo IV, art. 42

giustizia riparativa: ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore

esito riparativo: qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti

servizi per la giustizia riparativa: tutte le attività relative alla predisposizione, al coordinamento, alla gestione e all'erogazione di programmi di giustizia riparativa

Centro per la giustizia riparativa: la struttura pubblica cui competono le attività necessarie all'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa

persona indicata come autore dell'offesa:

- 1) la persona indicata come tale dalla vittima, anche prima della proposizione della querela;
- 2) la persona sottoposta alle indagini;
- 3) l'imputato;
- 4) la persona sottoposta a misura di sicurezza personale;
- 5) la persona condannata con pronuncia irrevocabile;
- 6) la persona nei cui confronti è stata emessa una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, o per intervenuta causa estintiva del reato

vittima del reato: la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona.

I diritti e le facoltà attribuite alla vittima del reato sono riconosciuti anche al soggetto giuridico offeso dal reato

familiare: il coniuge, la parte di un'unione civile, il convivente di fatto, la persona che è legata alla vittima o alla persona indicata come autore dell'offesa da un vincolo affettivo stabile, nonché i parenti in linea retta, i fratelli, le sorelle e le persone fiscalmente a carico della vittima o della persona indicata come autore dell'offesa

PRINCIPI GENERALI E OBIETTIVI

Titolo IV, art. 43

- a) la **partecipazione attiva e volontaria** della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato e degli altri eventuali partecipanti alla gestione degli effetti pregiudizievoli causati dall'offesa;
- b) l'**equa considerazione** dell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa;
- c) il **coinvolgimento della comunità** nei programmi di giustizia riparativa;
- d) il **consenso** alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa;
- e) la **riservatezza** sulle dichiarazioni e sulle attività svolte nel corso dei programmi di giustizia riparativa;
- f) la **ragionevolezza** e **proporzionalità** degli eventuali esiti riparativi consensualmente raggiunti;
- g) l'**indipendenza** dei **mediatori** e la loro **equiprossimità** rispetto ai partecipanti ai programmi di giustizia riparativa;
- h) la garanzia del **tempo** necessario allo svolgimento di ciascun programma

I programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il **riconoscimento** della vittima del reato, la **responsabilizzazione** della persona indicata come l'autore dell'offesa e la **ricostituzione dei legami** con la comunità

L'accesso ai programmi di giustizia riparativa è assicurato ai soggetti che vi hanno interesse con le **garanzie** previste dal presente decreto ed è **gratuito**

ACCESSO E PARTECIPANTI

Titolo IV, artt. 44, 45, 46

I programmi di giustizia riparativa sono accessibili **senza preclusioni** in relazione alla **fattispecie di reato** o alla sua **gravità**

Ai programmi di giustizia riparativa si può accedere in **ogni stato e grado del procedimento penale**, nella **fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza**, **dopo l'esecuzione delle stesse** e all'**esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere**, per difetto della condizione di procedibilità, anche per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione o per intervenuta causa estintiva del reato

Qualora si tratti di **delitti perseguibili a querela**, ai programmi di giustizia riparativa si può accedere anche prima che la stessa sia stata proposta

Possono **partecipare** ai programmi di giustizia riparativa

- a) la **vittima** del reato;
- b) la **persona indicata come autore dell'offesa**;
- c) **altri soggetti** appartenenti alla comunità, quali familiari della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, persone di supporto segnalate dalla vittima del reato e dalla persona indicata come autore dell'offesa, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, enti locali o di altri enti pubblici, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali;
- d) **chiunque** altro vi abbia **interesse**

Nello svolgimento dei programmi di giustizia riparativa che coinvolgono a qualsiasi titolo **persone minori di età**, le disposizioni del presente decreto, in quanto compatibili, sono **applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze del minore**, tenuto in considerazione il suo **superiore interesse** conformemente a quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo.

Allo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa che coinvolgono a qualsiasi titolo persone minori di età sono assegnati **mediatori dotati di specifiche attitudini**, avuto riguardo alla formazione e alle competenze acquisite

DIRITTI DEI PARTECIPANTI

Titolo IV, artt. 47, 48, 49

La persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato vengono **informate senza ritardo** da parte dell'autorità giudiziaria, **in ogni stato e grado del procedimento penale o all'inizio dell'esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza**, in merito alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e ai servizi disponibili.

I soggetti hanno diritto di ricevere dai mediatori una **informazione effettiva, completa e obiettiva** sui programmi di giustizia riparativa disponibili, sulle modalità di accesso e di svolgimento, sui potenziali esiti e sugli eventuali accordi tra i partecipanti.

Le informazioni sono fornite all'**esercente la responsabilità genitoriale**, al **tutore**, all'**amministratore di sostegno**, al **curatore speciale** nei casi in cui la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v'è chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l'esercita si trovi in conflitto di interessi, nonché ai **difensori**, ove nominati

Le informazioni vengono fornite ai destinatari in una **lingua comprensibile** e in modo adeguato all'**età** e alle **capacità** degli stessi. I partecipanti che non parlano o non comprendono la lingua italiana **hanno diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete** al fine di prendere parte consapevolmente ai programmi di giustizia riparativa. Negli stessi casi è disposta la traduzione della relazione del mediatore

Il **consenso** alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa è **personale, libero, consapevole, informato ed espresso in forma scritta**. È **sempre revocabile** anche per fatti concludenti.

- ❑ per la **persona minore d'età che non ha compiuto gli anni quattordici**, il consenso è espresso, previo ascolto e assenso della stessa, tenuto conto della sua capacità di discernimento, dall'esercente la responsabilità genitoriale o, nei casi di cui all'art. 121 c.p., dal curatore speciale. Per la **persona minore d'età che ha compiuto gli anni quattordici**, il consenso è espresso dalla stessa e dall'esercente la responsabilità genitoriale o, nei casi di cui all' art. 121 c.p., dal curatore speciale. Se non prestino il consenso, il mediatore, sentiti i soggetti interessati e considerato l'interesse della persona minore d'età, valuta se procedere sulla base del solo consenso di quest'ultima nel rispetto dei limiti inerenti alla capacità di agire del minore;
- ❑ nel caso di **interdetto giudiziale**, il consenso è espresso dal tutore, sentito l'interdetto. Nel caso di **inabilitato**, il consenso è espresso dallo stesso e dal curatore. Nel caso di persona sottoposta ad **amministrazione di sostegno**, il consenso è espresso dal beneficiario, da solo o con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- ❑ il consenso per l'**ente** è espresso dal legale rappresentante pro tempore o da un suo delegato.

Il consenso viene raccolto nel corso del primo incontro dal mediatore designato, alla presenza dei difensori, quando le parti ne facciano richiesta

DOVERI E GARANZIE DEI MEDIATORI E DEI PARTECIPANTI

Titolo IV, artt. 50, 51, 52

- I **mediatori** e il **personale dei Centri per la giustizia riparativa** sono tenuti alla **riservatezza** sulle attività e sugli atti compiuti, sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle informazioni acquisite per ragione o nel corso dei programmi di giustizia riparativa, **salvo che vi sia il consenso dei partecipanti** alla rivelazione, che il mediatore ritenga la rivelazione assolutamente necessaria per **evitare la commissione di imminenti o gravi reati** ovvero che le dichiarazioni **integrino di per sé reato**;
- I **partecipanti sono tenuti a non divulgare le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite** nel corso del programma di giustizia riparativa prima della sua conclusione e della definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili. Dopo la conclusione del programma di giustizia riparativa e la definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili, la pubblicazione delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite è ammessa con il consenso dell'interessato e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali

Le **dichiarazioni** rese e le informazioni acquisite nel corso del programma **non possono essere utilizzate** nel procedimento penale e nella fase dell'esecuzione della pena, fatti salvi i contenuti della relazione finale

- il **mediatore non può essere obbligato a deporre** davanti all'autorità giudiziaria né a rendere dichiarazioni davanti ad altra autorità sugli atti compiuti, sui contenuti dell'attività svolta, nonché sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle informazioni apprese per ragione o nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo il consenso dei partecipanti alla rivelazione o il mediatore la ritenga assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e quando le dichiarazioni integrino di per sé reato;
- presso i mediatori e nei luoghi in cui si svolge il programma di giustizia riparativa **non si può procedere a sequestro** di carte o documenti relativi all'oggetto del programma, salvo che costituiscano corpo del reato né è consentita l'**intercettazione** di conversazioni o comunicazioni, pena l'inutilizzabilità salvo che costituiscano corpo di reato o, nel caso di intercettazioni, abbiano ad oggetto fatti sui quali i mediatori abbiano deposto o che gli stessi abbiano in altro modo divulgato;
- il **mediatore non ha obblighi di denuncia** in relazione ai reati dei quali abbia avuto notizia per ragione o nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione e che il mediatore ritenga la rivelazione assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati ovvero che le dichiarazioni integrino di per sé reato



PROGRAMMI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA E VALUTAZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Titolo IV, artt. 53, 54, 55, 56, 57, 58

- la **mediazione** tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato, anche estesa ai gruppi parentali;
- la **mediazione** tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima di un **reato diverso** da quello per cui si procede;
- il **dialogo riparativo**;
- ogni **altro programma dialogico** guidato da mediatori, svolto nell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa

Quando il programma si conclude con un **esito riparativo**, questo può essere simbolico o materiale.

- ❖ l'**esito simbolico** può comprendere dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi;
- ❖ l'**esito materiale** può comprendere il risarcimento del danno, le restituzioni, l'adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori

In ogni caso, la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa

Il **primo incontro** tra i partecipanti ai programmi di giustizia riparativa è preceduto da uno o più contatti con i mediatori e da **colloqui preliminari** tra il mediatore e ciascuno dei partecipanti per fornire le **informazioni**, raccogliere il **consenso** e verificare la **fattibilità** dei programmi stessi a cui possono partecipare, su richiesta degli interessati, anche i difensori

I programmi di giustizia riparativa si svolgono in **spazi e luoghi adeguati** allo svolgimento dei programmi e **idonei ad assicurare riservatezza e indipendenza**. Nello svolgimento degli incontri i mediatori assicurano il trattamento rispettoso, **non discriminatorio** ed **equiprossimo** dei partecipanti, garantendo **tempi adeguati** alle necessità del caso

Al termine del programma viene trasmessa all'autorità giudiziaria procedente una **relazione redatta dal mediatore** contenente la **descrizione delle attività svolte e dell'esito riparativo raggiunto**. Ulteriori informazioni sono trasmesse su richiesta dei partecipanti e con il loro consenso.

Il mediatore comunica all'autorità giudiziaria procedente anche la **mancata effettuazione del programma**, l'**interruzione** dello stesso o il **mancato raggiungimento di un esito riparativo**. L'**autorità giudiziaria**, per le determinazioni di competenza, **valuta lo svolgimento del programma, anche ai fini di cui all'art. 133 c.p., l'eventuale esito riparativo**

Partecipazione a un programma di giustizia riparativa con esito riparativo:

- **circostanza attenuante** (art. 62, comma 1, n. 6 c.p.);
- **remissione tacita di querela** (art.152 c.p.);
- **sospensione condizionale della pena** (art. 163 c.p.)